



## Documentazione per la stampa Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)

---

### Introduzione

Il terrorismo di matrice jihadista è una realtà che interessa anche la Svizzera. Il nostro Stato di diritto deve confrontarsi con un fenomeno del tutto nuovo nella sua forma e nella sua dimensione, divenuta ormai globale.

Nel 2015 il Consiglio federale ha adottato la Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo. La strategia mira in particolare a prevenire attentati sul territorio nazionale, a impedire l'esportazione del terrorismo e il sostegno ad atti terroristici dal territorio nazionale. Le misure previste dalla strategia concernono l'intero processo di radicalizzazione di un soggetto, dalla fase iniziale a un eventuale procedimento penale, compresa l'esecuzione della pena, fino alla sua reintegrazione nella società. Gli attuali strumenti per la lotta al terrorismo sono stati analizzati e sono state individuate le lacune da colmare.

### Pacchetti di misure complementari


Per colmare le lacune individuate sono stati elaborati vari progetti. Il Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento contempla provvedimenti di prevenzione e reintegrazione che esulano dai compiti in materia di sicurezza. La revisione delle disposizioni del Codice penale (CP) mira inoltre a rafforzare gli strumenti nell'ambito del perseguimento penale.

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), posta in consultazione in data odierna, intende integrare il Piano d'azione nazionale, laddove le misure adottate nell'ambito di quest'ultimo non risultino sufficienti, in particolare nella fase iniziale della radicalizzazione di una persona, quando non vi sono indizi sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento penale, nonché al termine dell'esecuzione della pena, ovvero dopo che la persona radicalizzata ha scontato la pena.



## Come funziona?

Le misure sono sempre adottate dopo l'esame del singolo caso e si completano a vicenda:



## Panoramica delle misure di polizia

Le misure perseguono un duplice obiettivo: impedire alla persona in questione di partire verso le zone di conflitto e isolarla dall'ambiente criminogeno con il quale ha contatti, allo scopo di impedirne la radicalizzazione.

Le misure possibili comprendono ad esempio:

**a) Per impedire che la persona si rechi in una zona di conflitto:**

- **il divieto di lasciare il Paese nonché il sequestro o la messa al sicuro dei documenti di viaggio:** per impedire che una persona lasci la Svizzera può essere pronunciato il divieto di lasciare il Paese accompagnato dal sequestro o dalla messa al sicuro dei documenti di viaggio;
- **l'obbligo di presentarsi presso un'autorità designata:** una misura analoga è già adottata nel quadro della tifoseria violenta. La misura persegue tre obiettivi principali, ovvero impedire che la persona si rechi all'estero, seguire l'evoluzione del suo comportamento nel corso dei colloqui e segnalare alle autorità estere l'eventuale mancato rispetto dell'obbligo di presentarsi. In tal caso le autorità estere possono pronunciare misure quali il divieto di entrata nel loro territorio;

**b) Per isolare la persona dal suo contesto criminogeno:**

- **il divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate** con il quale si vieta a una persona di accedere a un'area determinata per una durata di tempo prestabilita. Nei casi più gravi può essere pronunciato il divieto di lasciare un immobile;
- **il divieto di avere contatti:** a una persona può essere vietato di mettersi in contatto con persone che potrebbero avere un'influenza negativa;
- **la sorveglianza discreta** che consente di ottenere informazioni sulle entrate e le partenze della persona in questione. Ciascun passaggio da un Paese all'altro viene registrato nel SIS. In tal modo si garantisce che le autorità del Paese in cui si trova la persona ne siano informate.

### Esempio concreto

I media hanno riportato il caso di un giovane ginevrino partito dalla Svizzera con l'intento di unirsi alla jihad. Quando il giovane aveva cominciato a radicalizzarsi, le persone a lui più vicine avevano segnalato i propri timori alle autorità di polizia. I sospetti che gravavano sul giovane non erano tuttavia sufficienti per avviare un procedimento penale. Inoltre, la polizia non aveva alcuno strumento per trattenerlo in Svizzera, in quanto non era ancora prevista la possibilità di pronunciare misure al di fuori di un procedimento penale. Il giovane ha fatto in seguito ritorno in Svizzera e ed è oggi oggetto di un procedimento penale.

Con la nuova legislazione, sarebbe stato possibile adottare misure complementari previste dal Piano d'azione nazionale e dalla MPT, tra cui l'obbligo di presentarsi, il sequestro dei documenti d'identità e il divieto di avere contatti con determinate persone al fine di separare il giovane dall'ambiente sociale negativo con cui intratteneva contatti. Con l'ausilio di tali strumenti, le autorità sarebbero state meglio equipaggiate per affrontare la situazione.

Tali misure sono accompagnate da ulteriori misure di controllo e di esecuzione, tra cui la localizzazione tramite telefonia mobile o l'impiego di apparecchi tecnici di localizzazione quali i braccialetti elettronici. Esse trovano applicazione soltanto nel caso in cui le altre misure preventive risultino inefficaci. Questo dispositivo di misure è concepito infatti come un meccanismo a cascata: quando una misura più lieve risulta insufficiente, si passa a una misura più incisiva. Le misure sono inoltre limitate nel tempo e le relative decisioni possono essere impugnate dinanzi al giudice se la persona interessata non è d'accordo.

## **Ulteriori misure poste in consultazione**

### **Indagini in incognito**

La lotta al terrorismo si configura anche come azione di contrasto contro le organizzazioni criminali. Queste organizzazioni, comprese quelle di stampo terroristico, utilizzano Internet e i media sociali per fare propaganda, reclutare nuovi seguaci, pianificare reati e impartire le pertinenti istruzioni per la loro commissione nonché per comunicare.

Oggi è risaputo che le organizzazioni terroristiche come lo «Stato islamico» o «Al-Qaïda» si finanziano con attività criminali. Per comprendere le reti criminali e il loro modus operandi, fedpol deve poter utilizzare specifici strumenti di indagine, anche al di fuori del procedimento penale. Deve dunque avere la possibilità di condurre indagini in incognito su Internet e nei media sociali, in quanto si tratta dei canali di comunicazione privilegiati delle organizzazioni criminali.

fedpol deve inoltre poter segnalare le persone potenzialmente pericolose nel Sistema d'informazione Schengen SIS e nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL ai fini di una sorveglianza discreta.

### **Motivo di carcerazione in vista dell'espulsione**

Le misure di polizia volte a contrastare il terrorismo sono pronunciate nei confronti di cittadini svizzeri e persone che non possono essere espulse in quanto i diritti umani fondamentali non sarebbero rispettati nel rispettivo Paese di origine. L'espulsione può invece essere eseguita nel caso di cittadini stranieri radicalizzati. Nel caso questi ultimi siano giudicati come persone potenzialmente pericolose, è essenziale poter procedere alla carcerazione in vista della loro espulsione. La legislazione attuale non consente la carcerazione per minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera. L'avamprogetto prevede ora, pertanto, un nuovo motivo di carcerazione in vista dell'espulsione, ovvero nei casi in cui la persona rappresenti una minaccia per la sicurezza interna ed esterna del Paese.

### **Miglioramento dello scambio d'informazioni**

L'avamprogetto intende migliorare anche lo scambio d'informazioni tra il Corpo delle guardie di confine, le autorità doganali, la polizia dei trasporti delle FFS, la Segreteria di Stato della migrazione, il Servizio delle attività informative della Confederazione e fedpol, a cui compete ordinare le nuove misure di polizia. Contiene inoltre anche una disposizione che consente a fedpol e ai Cantoni di raccogliere e scambiare informazioni utili per il trattamento dei casi. In questo modo viene dato seguito a una delle raccomandazioni del Piano d'azione nazionale, che è stato presentato il 4 dicembre 2017.

# Legge federale sui precursori di sostanze esplosive

---

## 1. Introduzione

Dagli ultimi attacchi terroristici commessi in Europa emerge un segnale chiaro: i terroristi fabbricano ordigni artigianali utilizzando sostanze presenti in diversi prodotti di uso quotidiano, quali i fertilizzanti, i prodotti di pulizia delle piscine e i solventi. Queste sostanze chimiche, tra cui il perossido di idrogeno, l'acetone o i nitrati, sono denominate precursori di sostanze esplosive e sono liberamente accessibili in Svizzera, mentre nell'Unione europea il loro acquisto è regolamentato. Il rischio che i criminali si procurino i precursori nel nostro Paese è dunque reale.

Il 15 settembre 2017 un ordigno è esploso in un vagone della metropolitana di Londra. Fortunatamente, invece di causare danni ingenti a persone e oggetti, vi sono stati soltanto dei feriti. I media riportano che l'ordigno, preparato artigianalmente, era composto da sostanze esplosive il cui livello di concentrazione troppo basso ha permesso di scongiurare conseguenze ben più gravi. È in tale contesto che l'avamprogetto di legge sui precursori di sostanze esplosive mostra la sua utilità in quanto limita l'accesso degli utilizzatori privati ai prodotti contenenti un livello di concentrazione elevato di precursori.

## 2. Una regolamentazione pragmatica


Le misure da adottare dovranno essere quanto più efficaci possibili e avere un costo contenuto per tutti gli attori coinvolti. La regolamentazione proposta si applicherà agli acquisti di determinati precursori nel commercio specializzato. Quanto più elevata è la concentrazione di una determinata sostanza pericolosa all'interno di un prodotto, tanto più essenziale sarà regolamentarne l'accesso.

### Il livello di concentrazione determina la restrizione di accesso


In Svizzera sono otto le sostanze interessate dalla regolamentazione. A seconda del livello di concentrazione della sostanza presente nel prodotto, sarà applicata una restrizione d'accesso specifica.

- **Per un livello di concentrazione basso** non è prevista alcuna restrizione. Tali prodotti continueranno a poter essere acquistati senza alcuna limitazione. I rivenditori potranno da parte loro segnalare avvenimenti sospetti a fedpol.
- **Per un livello di concentrazione piuttosto elevato**, l'utilizzatore privato e il prodotto sono soggetti all'obbligo di registrazione. Se un privato acquista un prodotto contenente del perossido di idrogeno a una concentrazione compresa tra il 12 e il 35 per cento, occorrerà registrare le sue generalità, il motivo dell'acquisto e le informazioni sul prodotto (tipo di sostanza, quantità). Queste informazioni sono in seguito trasmesse a fedpol per mezzo di un'applicazione Internet. Sono circa 75 i prodotti interessati.
- **Per un livello di concentrazione elevato**, occorre un'autorizzazione di acquisto. Chi ad esempio intende acquistare un prodotto con una concentrazione di perossido di idrogeno superiore al 35 per cento deve presentare una richiesta per il rilascio di un'autorizzazione di acquisto. Soltanto una volta rilasciata l'autorizzazione, l'utilizzatore privato potrà procedere all'acquisto del prodotto. Anche l'acquisto è soggetto a registrazione. Tale restrizione si applica a circa 25 prodotti.

Sono quindi soggetti a restrizioni di accesso un centinaio di prodotti: solo una minima parte dei prodotti disponibili sul mercato svizzero.



Le sostanze in questione:



Le restrizioni di accesso si applicano esclusivamente agli utilizzatori privati. Gli utilizzatori professionali, quali ad esempio gli agricoltori che utilizzano tali sostanze, non sono interessati da tali restrizioni: il Consiglio federale punta inoltre sull'autoregolamentazione e la sensibilizzazione degli utilizzatori professionali al fine di contrastare eventuali abusi nell'utilizzo dei precursori di sostanze esplodenti.

### Possibilità di segnalare i casi sospetti

Il Consiglio federale prevede inoltre la possibilità di segnalare i casi sospetti su base volontaria. I rivenditori interessati quali le drogherie, le farmacie, i negozi al dettaglio o i centri fai da te hanno la possibilità di segnalare tutte le transazioni sospette allo scopo di individuare tempestivamente eventuali abusi.

Già dal settembre 2016 è possibile segnalare una transazione sospetta. Da allora, fedpol ha ricevuto 28 segnalazioni di sospetto, di cui nessuna si è rivelata fondata.